


Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 27 dicembre 2016


SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 60

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI  
E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO  
DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

**Statuti di partiti politici iscritti alla data del  
30 novembre 2016 nel Registro nazionale.**



# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 novembre 2016 nel Registro nazionale di cui all'art. 3, comma 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13.

### STATUTO DEL PARTITO STELLA ALPINA

#### Art. 1.

##### Finalità

1. Movimento politico, autonomista e federalista, la «Stella Alpina» (SA) ha per finalità la tutela e il rafforzamento dell'Autonomia speciale valdostana, nel contesto di uno Stato Italiano unitario e federale, nella prospettiva di una vera Europa dei popoli, nel solco delle sue radici cristiane in cui trovino particolare sostegno le minoranze etnico-linguistiche.

2. Sul piano istituzionale riconosce il valore insostituibile della Costituzione della Repubblica italiana, dell'ordinamento dell'Unione europea e dello Statuto speciale della Valle d'Aosta quale atto fondamentale dell'Autonomia regionale.

3. Sul piano culturale, dove si situano i valori storici dell'Autonomia valdostana, riconosce nel bilinguismo un valore per tutta la Comunità, da mantenere e potenziare nei modi più opportuni. Ne rifiuta però ogni strumentalizzazione ed è assolutamente contraria ad ogni tentativo di suddivisione linguistica dei cittadini valdostani. Si impegna a mantenere la montagna viva, in cui la natura difesa e rispettata è comunque funzionale a chi la abita e a chi la lavora.

4. Sul piano sociale ritiene necessario valorizzare la famiglia, cellula fondamentale della società, quale «ambito di formazione di comportamenti solidaristici» e come «unità di servizi primari». Riconosce e s'impegna a valorizzare il ruolo del terziario sociale e del volontariato.

5. Il Movimento si impegna a promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione e nel rispetto dei trattati sanciti dall'unione europea che annoverano tra i principi fondamentali la parità tra donne e uomini e orienta l'assegnazione di incarichi, responsabilità e candidature sulla base di criteri ispirati a competenza, impegno, merito e capacità personali.

6. Sul piano economico ritiene che vada potenziata al massimo l'imprenditorialità locale e l'utilizzo di tutte le risorse umane, culturali e finanziarie della Valle d'Aosta, promuovendo una politica regionale di incentivazione, che trasformi l'Amministrazione regionale sempre più in ente programmatore e sempre meno in ente gestore di attività economiche.

7. Nel metodo intende ispirare ogni propria azione al principio di sussidiarietà, riconoscendone sia l'aspetto verticale legato ai compiti delle varie istituzioni, sia quello orizzontale legato alla libera affermazione delle diverse realtà sociali.

8. Gli obiettivi fondamentali, il programma e l'azione per realizzare tali finalità sono stabiliti dal Congresso Regionale e potranno essere conseguiti anche attraverso un patto federativo con altri movimenti locali, nazionali e sovranazionali che abbiano quale scopo il raggiungimento dell'Autonomia dei popoli attraverso il federalismo.

#### Art. 2.

##### Simbolo

Simbolo del Movimento è una stella alpina stilizzata di colore bianco con il cuore giallo, in campo blu, circondata da dodici stelle gialle con in basso una bandiera di colore nero e rosso e la scritta «VALLEE D'AOSTE» ed in alto la scritta «STELLA ALPINA».

#### Art.3.

##### Sede

Il Movimento Stella Alpina ha sede legale e amministrativa nel comune di Aosta (Valle d'Aosta), in via Monte Pasubio, n. 40.

#### Art. 4.

##### Adesione

L'adesione alla «Stella Alpina» avviene con una sottoscrizione di impegno a rispettare i contenuti del presente Statuto.

#### Art. 5.

##### Modalità di adesione

1. Le adesioni si raccolgono annualmente nel corso di incontri sul territorio o presso le sedi del Movimento.

2. Le domande di prima adesione devono essere presentate di norma al Presidente della sezione del Comune di residenza o di domicilio oppure al Presidente del movimento.

3. L'adesione avviene con la sottoscrizione prevista dall'art. 4.

4. L'accettazione è deliberata dalla sezione del comune o dalla segreteria del Movimento ed è perfezionata dal versamento di un contributo libero a partire da una quota minima fissata dalla Segreteria regionale.

5. Ad ogni aderente viene rilasciata copia dell'adesione con l'indicazione dell'ammontare del contributo versato.

6. Di norma, il rinnovo delle adesioni ha inizio il 1° gennaio e termina il 30 aprile di ogni anno.

7. Negli anni in cui è convocato il Congresso regionale, le adesioni possono essere prorotate, con decisione del Coordinamento regionale, fino al 15° giorno precedente a quello di convocazione del Congresso.

8. Possono esercitare il diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno del Movimento solo coloro che hanno sottoscritto l'adesione ai sensi dei precedenti commi 6 e 7.


#### Art. 6.

##### Requisiti

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, possono aderire alla «Stella Alpina» coloro che:

- ne sottoscrivono i principi politico-programmatici;
- hanno compiuto i 16 anni di età;
- non sono stati privati dei diritti civili.

2. Non possono aderire alla «Stella Alpina» coloro che sono iscritti ad altri movimenti o partiti politici o che si pongano in contrasto con le norme del presente Statuto.



## Art. 14.

*Il Segretario Politico*

1. Il Segretario Politico rappresenta legalmente il Movimento della Stella Alpina cura i rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici regionali, nazionali e sovranazionali.

2. Convoca e presiede la Segreteria e impartisce le direttive in base ai propri deliberati.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne svolge le funzioni.

## Art. 15.

*Il Segretario amministrativo e Tesoriere*

1. Il Segretario amministrativo e Tesoriere cura la gestione amministrativo-contabile del Movimento e, in particolare:

a. cura l'accertamento e la riscossione delle entrate;

b. dispone per la liquidazione ed il pagamento delle spese ordinarie nonché di quelle straordinarie deliberate dalla Segreteria Politica.

c. provvede alla gestione della contabilità, secondo gli indirizzi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

d. predisporre e firma il bilancio sottoponendolo all'approvazione del Collegio sindacale nonché dei competenti Organi statutari;

e. è il consegnatario del patrimonio del movimento.

2. Nello svolgimento della sua attività, il Segretario Amministrativo riferisce direttamente al Segretario Politico.

3. Il segretario amministrativo può avvalersi della collaborazione di una segreteria organizzativa per preparare, gestire e sorvegliare le attività istituzionali e promozionali del Movimento.

## Art. 16.

*Il Coordinamento regionale*

1. Il Coordinamento regionale è composto da

a) il Presidente;

b) il Segretario Politico;

c) i due Vice Segretari Politici;

d) 35 membri eletti dal Congresso regionale;

e) i membri eletti su base territoriale, rappresentati dai Presidenti di Sezione comunale e intercomunale;

f) i rappresentanti del Gruppo Giovani e del Gruppo Femminile nel limite del 10% degli iscritti ai gruppi stessi.

2. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto se non eletti nel Coordinamento, i seguenti rappresentanti aderenti al Movimento:

a) i Parlamentari nazionali ed europei;

b) i Consiglieri e gli Assessori regionali;

c) i Sindaci;

d) i Consiglieri e gli Assessori al Comune di Aosta;

e) i membri della Commissione regionale dei Garanti;

f) i rappresentanti delle aree tematiche.

3. Il Coordinamento regionale provvede a:

a) Nominare i due vicesegretari del Movimento, scelti anche tra non appartenenti al coordinamento stesso, di cui uno espressione della minoranza congressuale, ai quali saranno assegnate specifiche deleghe;

b) Eleggere la segreteria regionale;

c) Approvare il Bilancio e il conto consuntivo annuale;

d) Approvare su proposta della Segreteria i regolamenti di organizzazione e di funzionamento;

e) Elaborare e approvare il programma e le candidature per le elezioni regionali, nazionali ed europee. Le candidature possono essere proposte da tutti gli aderenti. Il Coordinamento, sulla base delle proposte ricevute, approva la lista dei candidati, nel rispetto delle garanzie di rappresentanza di genere previste dalle normative vigenti e sulla base della rappresentanza territoriale e dei curricula personali. Non potranno

no essere approvate le candidature all'elezione del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, dei Consiglieri regionali uscenti che abbiano già espletato tre interi mandati elettorali consecutivi da eletti nelle liste della Stella Alpina.

f) Deliberare la decadenza del Presidente, del Segretario politico e del Segretario amministrativo per intervenute incompatibilità, dimissioni e/o mozione di sfiducia presentata e votata dalla maggioranza dei componenti del Coordinamento regionale.

g) Verificare e determinare eventuali finalità politiche o ideali contrastanti.

h) Nominare i componenti della Commissione dei Garanti.

i) Indire i congressi ordinari e straordinari.

j) Nominare eventuali commissioni per l'esame di specifiche tematiche.

k) Stabilire il ruolo propositivo ed ispettivo sui temi politico-amministrativi.

l) Stabilire modi e mezzi per divulgare e pubblicizzare gli obiettivi e l'attività della «Stella Alpina».

m) Provvedere su proposta del segretario politico alla eventuale cooptazione, fino ad un massimo di 5 membri nel coordinamento regionale, e fino ad un massimo di tre membri della segreteria regionale.

n) Decidere la cooptazione del segretario amministrativo qualora se ne verifichi la necessità.

o) Provvedere a sostituire, su proposta del segretario politico, gli eventuali membri dimissionari, decaduti e deceduti, sia del Coordinamento che della Segreteria regionale.

p) Trasferire l'indirizzo della sede legale.

## Art. 17.

*La Segreteria*

1. La Segreteria regionale si compone dei seguenti 23 membri:

a) il Presidente del Movimento;

b) il Segretario Politico;

c) i due Vice Segretari Politici;

d) il Segretario Amministrativo;

e) i Parlamentari nazionali ed europei;

f) il Capogruppo in Consiglio regionale;

g) il Capogruppo al Comune di Aosta;

h) il Rappresentante della Sezione di Aosta;

i) 14 membri nominati dal Coordinamento regionale e scelti al suo interno tra cui un rappresentante del gruppo giovani e un rappresentante dei sindaci, con garanzia della rappresentanza di genere.

2. Di norma, la Segreteria deve riunirsi almeno una volta al mese per:

a) concretizzare il programma politico e le attività nel rispetto degli indirizzi definiti dal Congresso regionale e dal Coordinamento regionale.

b) coadiuvare il Segretario Politico nei rapporti con le altre forze politiche;

c) deliberare, per eccezionali motivi di urgenza, su competenze proprie del Coordinamento regionale che deve ratificare le decisioni entro 15 giorni.

d) definire gli incarichi di nomina regionale o comunale, sentiti i rispettivi gruppi consiliari;

e) assumere le misure disciplinari, sulla base delle segnalazioni della commissione dei garanti;

f) determinare l'ammontare di eventuali indennità e rimborsi spettanti alle cariche del Movimento per l'esercizio delle loro funzioni, nonché garantire risorse finanziarie alle articolazioni territoriali, sulla base del numero degli iscritti.



## Art. 25.

*Risorse finanziarie*

1. Le entrate sono costituite da:
- a) quote di adesione degli iscritti;
  - b) contributi volontari di aderenti e simpatizzanti;
  - c) contributo previsto dagli amministratori eletti della «Stella Alpina», ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera g del presente Statuto;
  - d) ogni altro contributo previsto da norme di legge;
  - e) ogni altro ricavo proveniente da alienazioni di beni mobili ed immobili.

## Art. 26.

*Bilancio*

1. Annualmente il Segretario amministrativo/tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del movimento in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione.

2. Il bilancio è pubblicato sul sito del Movimento Stella Alpina, ai sensi delle vigenti norme.

## Art. 27.

*Collegio sindacale*

1. La segreteria regionale nomina il Collegio sindacale composto di tre membri indicandone il Presidente. I sindaci devono essere scelti tra i soggetti iscritti allo speciale albo dei revisori contabili, presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale trovano applicazione in quanto compatibili le norme di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.

## Art. 28.

*Tutela dati personali*

Nella gestione dei dati personali, la Stella Alpina attua i principi di cui alla legge n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, nonché i provvedimenti adottati dall'autorità garante.

## Art. 29.

*Norma di rinvio*

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

## Art. 30.

*Modifiche statutarie*

Il presente Statuto può essere modificato, per esigenze nuove ed urgenti, dal Coordinamento con voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto, ivi incluse le eventuali modifiche o richieste avanzate dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e per il Controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici.

16A08762

rispetto delle disposizioni di legge in materia.

